



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LA CONSULTA SPORTIVA

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 03/04/2012

Art. 1

E' costituita nel Comune di Nave, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, una Consulta Sportiva per il coordinamento e la promozione di attività sportive e ricreative.

Art. 2

La Consulta è composta da 7 membri:

- l'Assessore allo sport o suo delegato;
- il Presidente nominato dal Sindaco;
- il Segretario nominato dal Presidente (con diritto di voto) ed individuato in uno tra i membri dell'Assemblea Generale;
- il Vice Presidente nominato dalla Consulta tra i membri della Consulta stessa;
- 2 esperti designati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;
- da n.2 rappresentanti eletti in assemblea straordinaria dall'Assemblea Generale (come indicato nel successivo art. 12).

Art. 3

La Consulta ha il compito di promuovere e di coordinare nell'ambito comunale le manifestazioni sportive, col presupposto che lo sport sia un servizio sociale aperto a tutti i cittadini ed abbia come finalità lo sviluppo della pratica sportiva di massa, la formazione fisica dei giovani e sia momento ricreativo dei cittadini.

In particolare i compiti della Consulta sono:

- a) reperire idee, esperienze, segnalazioni e collaborazione dalle società sportive e da tutti i cittadini;
- b) consultare, se necessario, esperti su specifici problemi legati all'attività sportiva;
- c) segnalare all'Amministrazione Comunale gli interventi di ordinaria manutenzione da effettuare sugli impianti sportivi e ricreativi;
- d) proporre l'organizzazione di conferenze, convegni, incontri a tema, manifestazioni sportive anche per non tesserati;
- e) promuovere tra le società sportive sinergie che favoriscano la crescita e lo sviluppo dello sport e la collaborazione tra le società stesse.

Art. 4

La Consulta, visionato il programma sportivo delle associazioni sportive locali, propone all'Amministrazione Comunale un programma di attività ricreative e sportive e collabora alla sua attuazione in accordo con le Società Sportive e/o Associazioni.

Al termine di ogni anno è compito della Consulta presentare alla Commissione Consiliare competente ed alle Società Sportive una relazione delle attività svolte.

Art. 5

La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta.

Art. 6

La Consulta, nella sua prima riunione, convocata dall'Assessore allo Sport o suo delegato, presenta ai componenti il Presidente e i due esperti designati dal Consiglio Comunale.

Nella stessa seduta, i membri della consulta nominano, tra i componenti la Consulta, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 7

Il Presidente (o in caso di assenza il Vice Presidente) rappresenta ufficialmente la Consulta nei rapporti pubblici.

Inoltre:

- a) convoca e presiede la Consulta Sportiva;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale di cui al punto 9);
- c) firma gli atti della Consulta.

Art. 8

La Consulta si riunisce normalmente a cadenza mensile fatti salvi motivati rinvii.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta anche via e-mail, con indicato l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della convocazione.

La Consulta si riunisce, inoltre, su richiesta dell'Assessore allo Sport o suo delegato.

La Consulta si impegna ad assicurare la massima informazione nei confronti dei cittadini.

Art. 9

L'Assemblea Generale è costituita da un rappresentante (o da un suo sostituto il cui nominativo deve essere comunicato al Presidente della Consulta) di ciascuna società sportiva, avente sede sul territorio Comunale o che svolga promozione sportiva continuativa rivolta ai residenti del Comune, che si dovrà impegnare ad uniformarsi agli articoli ed allo spirito del presente regolamento.

Art. 10

L'Assemblea Generale ha il compito di esprimere pareri, idee, indicazioni, al fine di orientare la Consulta nello svolgimento della sua attività.

L'Assemblea generale viene convocata dal Presidente della Consulta normalmente a cadenza trimestrale ed eventualmente al bisogno.

Art. 11

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Consulta.

Art. 12

(Modalità di elezione dei 2 rappresentanti delle società sportive di cui all'art. 2 e 9)

L'Assemblea Generale viene convocata dall'Assessore allo Sport in un'assemblea straordinaria al fine di eleggere i membri di cui al punto 2) del presente regolamento.

- a. I membri dell'Assemblea Generale hanno diritto di voto;
- b. Ciascuna società può esprimere la propria candidatura per l'elezione del rappresentante all'interno della Consulta;
- c. Le società, tramite il proprio delegato, esprimono la loro preferenza;
- d. vengono eletti i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 13

L'elezione dei rappresentanti delle Società Sportive viene effettuata a scrutinio segreto.

Art. 14

Le funzioni di tutti i componenti della Consulta sono gratuite e volontarie.

Art. 15

Un membro della Consulta perde il diritto di farne parte qualora sia assente per 3 convocazioni consecutive per motivi non giustificati e viene sostituito dal primo non eletto.